

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 3634 DELLA RACCOLTA

S T A T U T O

Articolo 1

E' costituita con sede in Campi Bisenzio, un'associazione denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO ONLUS"**.

L'associazione è la continuazione della "Associazione Fratellanza Mutua di Assistenza ai malati" costituita sin dal 1871 e sorta nel 1855 da un primo nucleo di volontariato laico e divenuta nel 1880 "Fratellanza di Mutua e Pubblica Assistenza".

Articolo 2

La Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio Onlus è un'associazione laica e apartitica. Fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia ed è formata da donne e uomini che, tramite l'opera volontaria e la partecipazione, assumono impegni per il raggiungimento di obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, per affermare i valori della solidarietà, difendere la vita, la cultura della pace e della non violenza.

Ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Articolo 3

L'emblema dell'Associazione è costituito da due mani che si stringono in segno di solidarietà, sovrastate da uno scudo raffigurante un cane rampante volto a sinistra su fondo rosso, con al lato sulla destra la croce ANPAS, con scritta

"Pubblica Assistenza Campi Bisenzio 1855".

La bandiera sociale viene esposta esternamente alla sede dell'Associazione e non potrà essere spostata che nei casi di manifestazioni, riunioni di interesse pubblico e civile, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

In nessun caso la bandiera potrà uscire se non accompagnata dal Presidente o suo delegato e/o componente del Consiglio Direttivo

Articolo 4

I fini dell'Associazione sono:

- l'organizzazione delle risposte ai bisogni sanitari e di soccorso di malati e feriti e alla totalità dei bisogni morali e materiali della collettività, attraverso l'opera dei volontari e delle volontarie ed anche personale dipendente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- lo sviluppo della partecipazione attiva per la soluzione dei problemi sanitari, sociali, funebri, ambientali, di protezione civile, culturali e ricreativi;
- l'analisi e il supporto dei bisogni morali e materiali della collettività, con particolare attenzione a quelli dei più deboli, dei disabili e degli emarginati;
- la costruzione di una società più equa e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, e di quant'altro abbia riferimento alla dignità umana;

- l'affermazione della cultura della pace, fra singoli e fra

i popoli, l'affermazione dei principi della "non violenza" e

dell'"antifascismo";

- l'affermazione di pari opportunità tra donne e uomini, af-

finchè nel rispetto della libertà individuale, a tutti sia

consentito di godere dei propri diritti e di esprimere la

propria personalità;

- la valorizzazione di un nuovo welfare attraverso lo svilup-

po, la costituzione, il finanziamento e l'adesione a reti di

associazioni no profit, del terzo settore e della cooperazio-

ne sociale, giuridicamente organizzate in una qualsivoglia

forma istituzionale riconosciuta dall'Ordinamento dello Stato;

- l'unione tra associazioni di volontariato, allo scopo di e-

sercitare congiuntamente una pluralità delle funzioni sanita-

rie, sociali e di solidarietà in più territori comunali per

anticipare l'organizzazione delle risposte ai bisogni sanita-

ri, sociali e di soccorso;

- il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-

rative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.ro 381 al

fine di essere ammessa come socio delle dette cooperative;

- qualunque altra iniziativa, anche mediante collaborazioni

con le pubbliche istituzioni, con altre Associazioni di vo-

lontariato, con il terzo settore e con privati, per il rag-

giungimento dei propri fini statutari.

Articolo 5

Le attività dell'Associazione consistono nell'organizzare:

1. il soccorso e l'assistenza ai feriti e agli ammalati;
2. l'intervento in caso di calamità pubblica e privata e in ogni altro caso in cui sia richiesta o riconosciuta la necessità e l'utilità della propria opera;
3. la partecipazione degli associati e della cittadinanza allo studio dei bisogni morali e materiali della collettività, alla programmazione e all'esecuzione delle soluzioni per il loro soddisfacimento;
4. la formazione e l'aggiornamento dei volontari e delle volontarie;
5. servizi sociali e assistenziali per il sostegno ai cittadini in condizioni di difficoltà anche temporali;
6. promozione, raccolta e donazione di sangue e di organi;
7. formazione e informazione sanitaria, sociale, culturale, di tutela ambientale, per il benessere fisico e mentale per la cittadinanza;
8. iniziative e progetti di solidarietà su problemi della povertà, del dolore e della solitudine;
9. iniziative e progetti di protezione civile e di tutela ambientale;
10. iniziative di promozione di un mercato equo e solidale;
11. iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale;
12. iniziative e servizi di carattere culturale, sportivo e ricreativo;

13. servizi medici e ambulatoriali;

14. servizi di trasporto sociale;

15. servizi di trasporto sanitario e degli organi;

16. servizi di onoranze funebri;

17. la cremazione delle salme;

18. servizi di mutualità;

19. progetti finalizzati all'accoglienza, alla formazione, all'inserimento, alla promozione del servizio civile volontario;

20. le attività commerciali e produttive marginali previste dall'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e specificate dal D.M. 25 maggio 1995.

Articolo 6

Possono entrare a far parte della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio Onlus tutti i cittadini senza distinzione di razza, sesso, religione, opinione politica, che ne condividano le finalità, siano mossi da spirito di solidarietà, si impegnino a rispettare lo Statuto e il regolamento e sottoscrivano la quota associativa.

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente

analogo diritto di voto, mediante delega scritta su modulo redatto dall'Associazione ed allegando un valido documento di identità. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.

Articolo 7

Gli associati si suddividono in:

1. ordinari;
2. volontari;
3. onorari.

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono all'Associazione rispettandone lo Statuto e i regolamenti da esso derivati, e si mantengono in pari con le quote associative.

I volontari sono coloro che aderiscono all'Associazione rispettandone lo Statuto e i regolamenti da esso derivati e s'impegnano direttamente, senza conseguirne lucro e con continuità, per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle attività dell'Associazione.

Gli associati onorari sono coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con particolare titolo di merito, che hanno dimostrato particolare attaccamento alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio Onlus e che hanno illustrato e resi operanti nella società i fini statutari.

Gli associati ordinari e quelli volontari sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari sono nominati dall'assemblea dei soci,

su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Tutti gli associati ordinari, volontari ed onorari hanno pari diritti e, in particolare, possono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento dei Volontari e dai regolamenti interni necessari alla vita organizzata dell'Associazione;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dallo Statuto;
- formulare proposte agli organi associativi in riferimento ai fini e alle attività statutarie;
- chiedere informazioni agli organi dirigenti sull'andamento della vita della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio Onlus, e ottenere risposta nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio Direttivo;
- avere diritto di voto in assemblea, eleggere gli organi associativi, purchè siano in regola con il pagamento della quota associativa, e, alla data di svolgimento dell'assemblea, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo diverse disposizioni di Legge in materia;
- essere eletti negli organi associativi, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Articolo 9

Tutti gli associati ordinari, volontari ed onorari hanno pari doveri e, in particolare, devono:

	- rispettare lo Statuto, i regolamenti, i deliberati degli	
	organi associativi;	
	- essere in regola con la quota associativa;	
	- non compiere atti in contrasto con i fini statutari e con	
	gli interessi dell'Associazione;	
	- impegnarsi per il raggiungimento dei fini associativi.	
	Articolo 10	
	La qualità di socio ordinario si perde:	
	- per rinuncia;	
	- per mancato pagamento della quota associativa;	
	- per esclusione.	
	L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall'assem-	
	blea dei Soci su proposta motivata e scritta del Consiglio	
	Direttivo, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componen-	
	ti dopo che un consigliere a ciò delegato avrà verificato la	
	sussistenza dei fatti che possono determinare l'esclusione	
	dell'associato e la gravità degli stessi.	
	Le contestazioni dei fatti che potranno dare luogo all'esclu-	
	sione dell'associato dovranno pervenire al Consiglio esclusi-	
	vamente in forma scritta e sottoscritta.	
	La delibera assembleare adeguatamente motivata dovrà essere	
	comunicata all'associato mediante lettera raccomandata.	
	Avverso tale decisione l'associato deve obbligatoriamente ri-	
	correre al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art.24	
	prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. La	

violazione della presente condizione di procedibilità determina l'immediata ed automatica decadenza dalla qualità di associato che non potrà più essere ottenuta.

La qualità di socio volontario si perde per dimissioni ovvero per esclusione, secondo modalità disciplinate espresse dal regolamento dei volontari.

Articolo 11

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate sono costituite da:

- quote associative;
- corrispettivi negoziali per le prestazioni effettuate;
- contributi di enti pubblici e privati;
- oblazioni ed introiti derivanti da ogni altra attività che a qualsiasi titolo provenga all'Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali della P.A.di Campi Bisenzio Onlus e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili perve-

nuti a qualsiasi titolo;

- titoli pubblici e privati;

- lasciti, legati e donazioni purchè accettate nelle forme e nei termini di Legge.

Articolo 13

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea.

I contributi straordinari elargiti dai soci, possono essere stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 14

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il Collegio dei Sindaci Revisori;

- Il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Probiviri rimangono in carica per tre anni ed i rispettivi componenti possono essere eletti nel medesimo Organo per non più di due mandati consecutivi.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita; agli Amministratori dell'Associazione possono essere rimbor-

sate esclusivamente le spese documentate e sostenute per

l'attività prestata a nome e per conto della P.A.di Campi Bi-

senzio Onlus solo se previamente autorizzate.

Nessuno può essere contemporaneamente membro del Consiglio

Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio

dei Probiviri.

Non possono ricoprire cariche sociali i lavoratori dipenden-

ti, quelli autonomi ovvero i collaboratori dell'Associazione

nonchè coloro che abbiano stipulato con questa rapporti con-

trattuali onerosi o gratuiti di qualsivoglia natura; il pre-

sente divieto si estende anche ai parenti entro il terzo gra-

do ovvero agli affini entro il quinto e alle coppie di fatto.

Non possono ricoprire cariche sociali nell'Associazione ovve-

ro in altre Organizzazioni di qualsivoglia natura da questa

partecipate, associati che svolgono anche indirettamente at-

tività in concorrenza con quella svolta dall'Associazione ov-

vero da altra Organizzazione da questa partecipata; il pre-

sente divieto si estende anche ai parenti entro il terzo gra-

do ovvero agli affini entro il quinto.

Articolo 15

Ogni anno, entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'e-

sercizio, si deve riunire l'Assemblea ordinaria degli asso-

ciati, convocata dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni pri-

ma della data fissata dal Consiglio Direttivo per la discus-

sione e l'approvazione dei bilancio consuntivo e preventivo

	con le allegate relazioni del Consiglio Direttivo e del Col-	
	legio Sindacale.	
	Alla stessa assemblea andrà sottoposta per l'approvazione la	
	Relazione del Presidente sulle attività, le linee programma-	
	tiche e le progettualità dell'Associazione.	
	L'Associazione dà la massima pubblicità possibile all'avviso	
	di convocazione dell'Assemblea tramite affissione, presso	
	l'Albo Associativo, dell'avviso contenente l'ordine del gior-	
	no, il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea e attraverso i	
	propri organi di stampa e con l'affissione di manifesti nel	
	territorio comunale.	
	L'assemblea ordinaria deve essere altresì convocata:	
	a) entro il mese di gennaio dell'esercizio in cui scade il	
	Consiglio Direttivo, per procedere alla nomina della Commis-	
	sione Elettorale;	
	b) entro 30 (trenta) giorni nel caso di dimissioni del Consi-	
	glio Direttivo;	
	c) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;	
	d) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta	
	scritta e con indicazione delle materie da trattare di almeno	
	1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, su	
	convocazione del Consiglio Direttivo.	
	L'assemblea deve essere convocata in sede straordinaria:	
	1) per approvare o modificare lo Statuto;	
	2) per trasformare l'Associazione, procedere allo scioglimen-	

to della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio Onlus nominando i liquidatori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede alla convocazione dell'Assemblea oltre che nei casi in cui vi è obbligo di legge anche in tutti i casi in cui pur essendovi obbligato non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, trascorse 24 ore dalla prima, sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti.

E' consentita la partecipazione all'assemblea e la votazione per delega; in tal caso, l'associato delegato deve depositare presso il presidente dell'assemblea la delega scritta redatta dall'associato delegante su modello prestampato predisposto dall'Associazione, il quale deve recare le sottoscrizioni del socio delegante e del socio delegato ed avere in allegato un documento di identità dell'associato delegante in corso di validità.

Il presidente dell'Assemblea verifica la conformità della delega alle previsioni statutarie e, in caso di contestazioni, adotta le conseguenti determinazioni redigendo idoneo verbale; la decisione del presidente è immediatamente esecutiva ma avverso la stessa può essere proposto ricorso al Collegio dei

Proibiviri.

Articolo 17

I compiti dell'Assemblea sono:

- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio;

- approvare la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi ed organismi sociali ed eleggere i componenti degli stessi;

- deliberare in merito alla alienazione del patrimonio immobiliare dell'Associazione;

- approvare e modificare i regolamenti dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;

- approvare il regolamento generale dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, curando la rispondenza dello stesso alla natura partecipativa dell'Associazione;

- approvare e modificare, su proposta dei soci volontari, il regolamento per le attività dell'attività volontaria;

- approvare le modifiche dello statuto;

- nominare il Presidente onorario e gli associati onorari;

- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione o la trasformazione dell'Associazione.

Articolo 18

All'apertura delle Assemblee il Presidente dell'Associazione o altra persona designata dagli associati verifica la validità della riunione, in caso positivo invita gli associati ad eleggere il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa, nonchè tre scrutatori per il proseguimento dei lavori. L'Assemblea adotta le deliberazioni con voto palese. Il Segretario redige il verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Nell'Assemblea straordinaria il verbale verrà redatto dal Notaio.

In caso di Assemblea ordinaria dei soci, appositamente convocata per il rinnovo degli organi elettivi secondo le modalità di cui all'art. 15 lettera a, l'Assemblea indica il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nomina la Commissione Elettorale che dovrà essere formata da soci in regola con le

quote sociali. I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili negli organi associativi relativamente al mandato affidatogli dall'Assemblea.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si sciogla o nel caso in cui almeno la metà più uno dei suoi componenti risulti decaduto o dimissionario e non sia possibile procedere alla sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo, per esaurimento della lista elettorale, si dovranno anticipare le elezioni degli organi associativi, rispetto al loro mandato triennale, il collegio sindacale convocherà l'assemblea ordinaria per l'elezione dei nuovi organi.

Le attività connesse all'informazione e alle modalità di voto sono espletate dalla Commissione Elettorale.

Articolo 19

L'Assemblea ordinaria dei soci, appositamente convocata, nomina la commissione elettorale formata da soci in regola con le quote sociali; essa ha il compito di formulare e accogliere le proposte di candidatura, di controllarne la validità predisponendo un'unica lista elettorale in ordine alfabetico, di determinare il luogo, la data e gli orari della consultazione elettorale. Le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi dell'Associazione dovranno tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'approvazione del bilancio, momento in cui decade anche il Consiglio Direttivo.

Ogni socio deve presentare la propria candidatura per iscrit-

to, controfirmata da almeno 10 soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ciascun socio può controfirmare la candidatura di un solo socio; la violazione di questa disposizione determina l'esclusione dalla competizione elettorale dei soci candidati successivamente al primo.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata alla Commissione elettorale, la quale apporrà un numero di protocollo, la data e l'ora della ricezione della stessa.

Alle elezioni partecipano tutti i soci ordinari e volontari scegliendo con voto preferenziale i propri candidati; il numero delle preferenze che si possono esprimere è sempre pari al numero dei candidati da eleggere, l'assemblea ha il compito di istituire il seggio elettorale presso la sede sociale e presso altri luoghi associativi o istituzionali se lo ritiene opportuno.

Articolo 20

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 11 (undici) consiglieri ad un massimo di 15 (quindici), ma sempre e comunque un numero dispari.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il quale successivamente nomina autonomamente e di propria iniziativa un Vice Presidente, il Segretario, l'Amministratore, l'Economo e il Direttore sociale, i quali possono essere re-

	vocati dal Presidente stesso.	
	Alla prima votazione, il Presidente viene eletto dai consi-	
	glieri a scrutinio segreto; in caso di parità si procede ad	
	una seconda votazione a scrutinio segreto; le eventuali vota-	
	zioni successive saranno a scrutinio palese.	
	Il Segretario può essere scelto anche fra persone che non	
	facciano parte del Consiglio Direttivo; in tale caso non ha	
	diritto di voto.	
	Ogni consigliere può avere un unico incarico ovvero un'unica	
	delega.	
	Il Consiglio Direttivo ha facoltà, inoltre di nominare fra i	
	propri membri o tra gli associati esterni, responsabili e co-	
	ordinatori dei settori di attività dell'Associazione e/o per	
	incarichi speciali e temporanei. Questi ultimi, possono par-	
	tecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno	
	diritto di voto.	
	Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, l'Ammini-	
	stratore e il Direttore sociale compongono l'Ufficio di pre-	
	sidenza.	
	Il Corpo dei Volontari, la Squadra di Protezione Civile e Am-	
	bientale nonché il Gruppo Donatori di Sangue, nominano un	
	proprio rispettivo rappresentante nel Consiglio Direttivo	
	della P.A. di Campi Bisenzio Onlus quale membro di questo con	
	i medesimi diritti ed i medesimi obblighi verso l'Associazione	
	al pari dei membri eletti dall'Assemblea sociale; essi go-	

dono altresì dell'elettorato attivo e passivo.

Gli ulteriori Gruppi di attività nei quali si articola l'attività della Associazione la cui costituzione è stata previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, possono designare un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo stesso, il quale è invitato a partecipare alle sue riunioni con soli poteri consultivi.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per quanto riguarda la direzione e la gestione amministrativa sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- promuove ogni anno la campagna di tesseramento per favorire l'adesione del maggior numero di persone;
- fornisce agli associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione e, a tale scopo indice periodiche riunioni informative;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre ogni anno all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati;
- presenta al Collegio dei Sindaci Revisori, il bilancio consuntivo, quello preventivo, unitamente a tutti gli atti, i registri contabili, i libretti e gli estratti bancari e postali e la relazione finanziaria, mette a disposizione a tutti gli associati presso la sede il bilancio consuntivo e pre-

	ventivo, unitamente agli allegati sopracitati;	
	- deferisce gli associati ordinari e volontari al Collegio	
	dei probiviri;	
	- compila i regolamenti applicativi allo Statuto;	
	- previa delibera della assemblea ordinaria dei soci acqui-	
	sta, permuta e vende immobili, consente iscrizioni, cancella-	
	zioni e annotazioni ipotecarie, procede all'apertura di sov-	
	venzioni e mutui, consente la cancellazione di tutte le ga-	
	ranzie anche ipotecarie, delegando a tali operazioni il Pre-	
	sidente o un altro dei suoi componenti, con delibera consi-	
	liare assunta alla presenza di almeno 4/5 dei suoi componenti	
	e una maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti. Stila	
	tutti gli atti e contratti di ogni genere, in essi compresi	
	gli acquisti immobiliari per sedi, uffici e strutture sanita-	
	rie e non.	
	Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la	
	metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono valide	
	se approvate dalla metà più uno dei presenti. In caso di pa-	
	rità prevale il voto del Presidente.	
	Articolo 22	
	Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione,	
	convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e de-	
	gli organi da questo nominati, firma gli atti associativi,	
	può delegare, su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Am-	
	ministratore a firmare atti e documenti di ordinaria ammini-	

	strazione. Il Presidente rappresenta quindi di diritto la	
	P.A.di Campi Bisenzio Onlus in ogni Organismo di partecipa-	
	zione comunque denominato, che gestisce anche in forma con-	
	trattuale tutti o parte dei servizi istituzionali rivolti a-	
	gli associati ed al territorio di operatività dell'Associa-	
	zione.	
	Cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da essi de-	
	rivati e l'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi	
	associativi. Ha facoltà di adottare provvedimenti di urgenza,	
	in caso di impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo,	
	che comportino impegni di spesa non previsti nella relazione	
	e nelle linee programmatiche presentate e deliberate dall'as-	
	semblea dei soci, sentendo il parere dell'Ufficio di Presi-	
	denza, nominato tra i membri del Consiglio, riferendo comun-	
	que alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo per la	
	ratifica.	
	In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito, a tutti	
	gli effetti, dal Vice Presidente.	
	Il Presidente è il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.n.81	
	del 2008 perchè sorretto titolare del rapporto di lavoro con	
	i lavoratori ed il responsabile della struttura organizzativa	
	nell'ambito della quale i lavoratori dipendenti e gli asso-	
	ciati volontari prestano la loro attività.	
	Il Presidente esercita poteri decisionali e di spesa.	
	Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio e alle se-	

	dute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea degli associa-	
	ti. Redige i verbali del Consiglio Direttivo, ne cura l'ordi-	
	ne del giorno e la sua esecuzione, informa gli associati sul-	
	le deliberazioni con la massima trasparenza, anche attraverso	
	gli organi di stampa dell'Associazione. Verifica, aggiorna e	
	predispone gli atti per le deliberazioni del Consiglio Diret-	
	tivo anche in relazione all'iscrizione, l'aggiornamento e la	
	vidimazione dei registri associativi a norma di Legge.	
	L'Amministratore predispone il bilancio di previsione e il	
	fabbisogno di cassa, cura la gestione contabile nel corso	
	dell'esercizio finanziario, coordina, di concerto con il Di-	
	rettore Sociale e con i responsabili delle attività del vo-	
	lontariato, le entrate e le uscite dell'Associazione, predi-	
	sponde il bilancio consuntivo e il relativo commento, predi-	
	sponde inoltre statistiche e programmi di carattere finanzia-	
	rio.	
	Il Direttore sociale attua le direttive impartite dal Presi-	
	dente nella gestione dei dipendenti e dei collaboratori	
	dell'associazione e quindi coordina l'assegnazione del perso-	
	nale alle attività sociali anche in relazione alle dotazioni	
	dei giovani impegnati nel servizio civile; il Direttore so-	
	ciale tiene quindi in consegna gli automezzi ed i beni mobili	
	ad essi strumentali di cui è dotata l'Associazione, cura la	
	gestione del patrimonio sociale, l'inventario e gli acquisti	
	di concerto con l'Amministratore e, in genere, svolge le fun-	

zioni che gli sono attribuite dal Regolamento.

L'Economo tiene in consegna e cura i beni mobili ed il materiale di cui l'associazione si deve dotare per proprio funzionamento.

Articolo 23

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque (5) membri anche non Soci: tre effettivi e due supplenti e nomina al suo interno il Presidente. La determinazione dei membri effettivi e di quelli supplenti si effettua sulla base dei risultati delle votazioni per questo organo associativo. In caso di assenza alle riunioni del Collegio da parte dei membri effettivi subentreranno i membri supplenti.

Il Collegio Sindacale:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa;
- verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di approvazione;
- convoca l'Assemblea degli Associati, nel caso previsto dall'art. 15 lettera b del presente Statuto.

Articolo 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone di particolare rettitudine e correttezza morale, possibilmente con specializzazione in materia giuridica ovvero economica.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo diritto ogni contro-

versia tra Volontari, Associati, tra questi e gli Organi sociali nonchè tra Organi sociali in applicazione degli artt.806 e segg. cod.proc.civ. in applicazione del presente Statuto, delle altre norme interne e, comunque, della legge in genere.

E' fatto obbligo adire il Collegio dei Probiviri preliminarmente alla proposizione di una qualunque azione giudiziaria avanti la Magistratura ordinaria, pena la decadenza automatica di diritto dalla qualità di associato alla P.A.di Campi Bisenzio Onlus senza possibilità di poterla ottenere nuovamente.

Articolo 25

Il Collegio dei Sindaci Revisori e quello dei Probiviri sono eletti dagli associati contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, possono non essere soci della P.A.di Campi Bisenzio Onlus, rimangono in carica tre anni e decadono per dimissioni degli stessi.

Nel caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo della metà più uno dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori ovvero del Collegio dei Probiviri, dovranno essere indette nuove elezioni limitatamente all'organo interessato, la cui scadenza comunque si uniformerà a quella naturale del Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Presso l'Associazione è istituito l'Albo Associativo.

L'Albo Associativo dovrà essere collocato esterno e in modo accessibile a tutti gli associati. Sull'Albo dovranno essere affisse tutte le comunicazioni ufficiali e le informazioni da parte degli organi associativi. Soltanto gli organi associativi, ognuno per la sua competenza, possono disporre dell'utilizzo dell'Albo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di organizzare la gestione e l'organizzazione delle attività tramite comitati di settore o di sezione nei quali nominare, oltreché consiglieri e tecnici ritenuti necessari, gli associati volontari affinché possano contribuire direttamente allo sviluppo complessivo dell'Associazione, oltreché ai settori di competenza. Ciò in relazione ai principi ispiratori della vita interna associativa, sostanziati nella partecipazione e nel decentramento.

Articolo 28

Eventuali convenzioni tra l'organizzazione ed Enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, insieme alle modalità di attuazione, copia della convenzione deve essere custodita, nella sede, a cura del Presidente. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione. Il Consiglio delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Articolo 29

La Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio Onlus adottando il presente Statuto desidera valorizzare le finalità e le atti-

vità del volontariato, contribuendo al suo rafforzamento e sviluppo nella qualità di aderente all'ANPAS Nazionale e all'ANPAS Regionale.

Articolo 30

L'Associazione si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legge, per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea stessa protratta per oltre due anni.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento dell'Associazione è validamente convocata con la maggioranza di cui al precedente art. 18 e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione.

L'eventuale patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.ro 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in sintonia con il D. Lgs. N. 460 del 4/12/1997. I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai comodanti.

Articolo 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Norma transitoria

Il presente statuto entra in vigore alle ore 24,00 del giorno
in cui decadono gli Organi sociali in carica al momento della
sua adozione.

F.to GIOVANNI MILITELLO - SIMONA CIRILLO NOTAIO (SIGILLO)